

INFORMATIVA N. 41/2018 del 12/11/2018

INDICE ARGOMENTI:

- PATRIMONIO PA: RILEVAZIONE BENI IMMOBILI RELATIVI AL 2017.
- DIRITTI DI ROGITO ED ONERI ACCESSORI.
- SALARIO ACCESSORIO FUORI DAI VINCOLI DI SPESA.
- POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PER I TETTI DI SPESA VALE IL BILANCIO.
- NORMATIVA DURC.
- RELAZIONE DI FINE MANDATO.

SEZIONE "RICORDIAMO".

✚ PATRIMONIO PA: RILEVAZIONE BENI IMMOBILI RELATIVI AL 2017

Come già evidenziato nell'Informativa n. 35 del 01/10/2018 **entro il 15 dicembre 2018** occorre provvedere al censimento degli immobili pubblici relativi all'anno 2017: sul portale del Tesoro all'indirizzo <https://portaletesoro.mef.gov.it> è disponibile l'applicativo *IMMOBILI* per la rilevazione telematica in oggetto.

L'articolo 2, comma 222, della Legge 191/2009 prevede l'obbligo per le amministrazioni di comunicare annualmente al Dipartimento del Tesoro i dati relativi ai beni immobili di proprietà pubblica. Il Ministero del Tesoro per rispondere ad una propria esigenza di una precisa conoscenza del patrimonio pubblico ed al fine di consentire la redazione di un rendiconto patrimoniale a valori di mercato ha in pratica incaricato le Amministrazioni Locali, ed i Comuni in particolare, di avviare, già dal 2010 la rilevazione dei beni immobili accatastati coincidente con l'identificativo catastale dell'unità immobiliare o del terreno.

Ogni amministrazione deve pertanto comunicare i dati relativi ai beni immobili pubblici, detenuti o utilizzati a qualunque titolo, specificando i beni di cui è proprietaria (esclusiva o per una quota parte), di proprietà dello Stato e di proprietà di altra Amministrazione pubblica. A partire dalla rilevazione riferita all'anno 2014, sono rilevate anche le informazioni sui beni immobili (fabbricati e terreni) di cui l'amministrazione ha ceduto la proprietà.

Le dichiarazioni negative prestate in occasione delle passate rilevazioni non saranno considerate valide per l'adempimento in corso, pertanto le amministrazioni devono accedere all'applicativo "Immobili" e procedere, entro la scadenza stabilita, all'invio dei dati riferiti all'anno 2017.

Da quest'anno è inoltre stato sviluppato nell'applicativo "Immobili", in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, un servizio di interoperabilità con gli archivi del catasto per il riscontro di tutti gli identificativi catastali (limitatamente al catasto ordinario) inseriti a sistema e sono state realizzate le funzionalità per la verifica degli esiti. Il servizio risponde all'esigenza di mettere a disposizione delle amministrazioni uno strumento di verifica delle informazioni ricevute e di favorire un sempre più preciso censimento del patrimonio immobiliare pubblico. Le istruzioni rammentano che non è possibile procedere all'invio dei

dati in presenza di schede con segnalazioni bloccanti. Come già previsto per i dati di superficie dei fabbricati, le segnalazioni bloccanti, in occasione della rilevazione corrente, sono state estese anche ai valori di cubatura superiori alle soglie massime individuate per ciascuna tipologia immobiliare. Le schede che presentano valori di cubatura superiori alle soglie massime, pertanto, devono essere modificate o validate per procedere all'invio della comunicazione. Trattandosi di nuove funzionalità, l'esito del riscontro con il catasto non porta, invece, a segnalazioni bloccanti per la comunicazione dei dati. Il Dipartimento del Tesoro invita tuttavia le amministrazioni a sfruttare al massimo le potenzialità del nuovo servizio per il corretto censimento dei beni immobili e a verificare con sollecitudine il corretto accesso all'applicativo senza attendere, per l'inserimento dei dati, i giorni a ridosso della scadenza. Le amministrazioni che non provvederanno saranno infatti segnalate alla Corte dei conti per il seguito di competenza.

DIRITTI DI ROGITO ED ONERI ACCESSORI

La Sezione Regionale di Controllo del Veneto con il parere n. 400/2018 del 16/10/2018 ha evidenziato che l'importo spettante al segretario comunale a titolo di diritto di rogito **non deve essere decurtato dall'ammontare riferibile agli oneri Irap ed anche gli oneri riflessi devono essere ripartiti tra Comune e Segretario secondo le regole ordinarie, non sussistendo alcuna previsione normativa espressa che consenta di derogare a tali regole** (cosiddetto scorporo). È ormai pacifico, infatti, che l'Irap non possa essere considerata rientrante nella categoria degli «oneri riflessi a carico dell'ente» ma tra gli «oneri diretti» dell'Ente stesso. Ciò è stato evidenziato anche dall'agenzia delle Entrate che ha fatto notare come il legislatore ha sempre tenuto distinti gli oneri riflessi (o accessori) dall'Irap. A titolo esemplificativo, tra l'altro, cita l'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, che prende in considerazione le spese di personale «al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap», per giungere alla conclusione che il legislatore riconosce implicitamente che la componente Irap non è riconducibile alla categoria dei predetti oneri.

SALARIO ACCESSORIO FUORI DAI VINCOLI DI SPESA

La questione interpretativa riguardante il coordinamento fra le **norme di contenimento della spesa pubblica** (e più precisamente i limiti quantitativi all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale) e **le spese relative al medesimo trattamento accessorio del personale degli Enti locali** (fissate dal nuovo Ccnl comparto Funzioni locali del 21 maggio scorso) sono state risolte con la deliberazione n. 19 del 9 ottobre 2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti. In tale atto si ribadisce un concetto fondamentale per la gestione della spesa di personale: **gli aumenti stabiliti a livello nazionale non possono finire per tagliare altre voci per rispettare un vincolo complessivo di spesa.**

Il problema nasce da un incrocio di regole, da un lato l'articolo 67 del nuovo contratto nazionale e dall'altro il limite complessivo fissato dall'articolo 23, comma 2 della riforma Madia del pubblico impiego (decreto legislativo 75/2017). Il primo fa confluire in un unico fondo consolidato anche le risorse per le progressioni economiche e quelle che hanno finanziato le quote di indennità di comparto (comma 1), e prevede dal 2019 un aumento da 83,2 euro pro capite collegato alle posizioni economiche di ciascuna categoria. Il secondo chiede invece al fondo decentrato di non superare il livello complessivo raggiunto nel 2016.

L'effetto combinato di queste due misure ha determinato il problema: perché se il totale

deve rimanere quello del 2016, quando non c'erano gli aumenti, le nuove disposizioni del contratto nazionale finirebbero per tagliare le risorse alle altre voci finanziate con il decentrato, per esempio le indennità di turno e di disagio oltre ai soldi per la produttività individuale e collettiva. La questione era emersa subito dopo la firma del contratto, e la dichiarazione congiunta n. 5 (analoga a quella già prevista dal contratto per le Funzioni centrali) aveva l'obiettivo di **svincolare gli aumenti nazionali dai tetti di spesa**.

Il nuovo CCNL era stato registrato dalle sezioni Riunite della Corte dei conti, ma questo non era bastato ad alcune sezioni regionali della stessa Corte che avevano escluso la possibilità di deroga: una dichiarazione congiunta, avevano motivato, non può valere più di una norma di finanza pubblica come l'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 75/2017. Nel tentativo di risolvere il problema è intervenuta anche la Funzione pubblica, preparando una norma interpretativa che però è finita in un disegno di legge, quello denominato «concretezza», che però ha tempi troppo lunghi di approvazione per essere davvero efficace). Ma la deliberazione della sezione Autonomie (che evidenziamo non ha interpretato il contratto nazionale ma l'art. 23, comma 2) permette di agire senza aspettare l'approvazione della legge.

✚ POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PER I TETTI DI SPESA VALE IL BILANCIO

Un Comune, senza la dirigenza, ha richiesto un parere ai magistrati contabili in merito alla corretta determinazione del valore di spesa del trattamento accessorio per l'anno 2016 che, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, costituisce il limite massimo per l'anno 2017. I magistrati della Corte dei Conti - Sezione della Sicilia, con la deliberazione 172/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 ottobre, hanno ribadito che, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, a partire dal 1° gennaio 2017, **nel computo del tetto di spesa devono rientrare tutte le risorse stanziare nel bilancio 2016** con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate. Infatti l'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 prevede che l'ammontare complessivo del trattamento accessorio non possa superare ciascun anno quello dell'anno 2016. La norma sostituisce le precedenti disposizioni, ovvero l'articolo 9, comma 2-bis, del DI 78/2010 e l'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015. Come ormai più volte ribadito, nelle limitazioni non si può considerare solo l'importo corrispondente al fondo delle risorse decentrate, ma va incluso anche l'aggregato riconosciuto ai dipendenti di titolari di posizione organizzativa, corrispondente alla retribuzione di posizione e di risultato. Nella base di calcolo dell'anno 2016, quindi, anche questo valore andrà indicato, come poi andrà verificato di anno in anno per rispettare il "tetto".

In definitiva:

- per gli Enti senza dirigenza il limite non può essere quello quantificato tenendo conto della ipotetica struttura organizzativa né quello relativo alle somme effettivamente erogate e riferite all'esercizio 2016 ma piuttosto deve essere quello **rappresentato dall'ammontare delle risorse stanziare in bilancio nel medesimo esercizio finanziario**.

- per gli enti con la dirigenza, la problematica dell'anno 2016 non esiste, in quanto, gli **incarichi di posizione organizzativa erano finanziati all'interno del fondo** e quindi è questo valore che determina il limite del fondo.

Sempre in tema di indennità titolari di posizione organizzativa segnaliamo che la Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 293/2018 pubblicata il 31/10/2018 hanno ribadito che il vincolo finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (ovvero l'importo del fondo 2016) non può essere superato anche nel caso di retribuzione di posizione e di risultato da attribuire ad una **nuova assunzione**.

NORMATIVA DURC

Le Amministrazioni Pubbliche hanno l'**obbligo di verificare la regolarità contributiva (DURC)** dei propri creditori anche se non sempre, da statistiche degli Enti Previdenziali, questo succede. Ricapitoliamo brevemente la normativa.

Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. La verifica della regolarità contributiva avviene nel caso degli Enti locali principalmente per:

- l'affidamento degli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture)
- liquidare e pagare gli appalti sopra evidenziati.
- l'accesso a benefici contributivi, normativi, sovvenzioni.

Per l'erogazione di finanziamenti comunitari agli enti pubblici beneficiari:

- non sussiste necessità di acquisire il DURC nei casi in cui il trasferimento di risorse fra enti pubblici avvenga "in forza di precise disposizioni normative", salvo che non sia diversamente stabilito dalla stessa norma che ha istituito il beneficio o dal procedimento amministrativo che ne disciplina l'erogazione;
- il DURC invece dovrà essere richiesto nei confronti di tutti i beneficiari, anche se pubblici, nel caso in cui i finanziamenti non possano qualificarsi come semplici trasferimenti di risorse "in quanto subordinati alla presentazione di una specifica progettazione esecutiva o comunque connessi ad un'attività progettuale".

A decorrere dal 1° luglio 2015, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, la verifica della regolarità contributiva avviene con **modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale**. L'esito positivo della verifica di regolarità genera il Durc online con **validità di 120 giorni dalla richiesta**.

Se la procedura non fornisce in tempo reale un esito di regolarità, ciascuno degli enti provvede a trasmettere tramite PEC all'interessato o al soggetto da esso delegato **l'invito a regolarizzare** entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito medesimo.

La verifica è effettuata nei confronti dei soggetti ai quali è richiesto il possesso del Durc: datore di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 22 marzo 1995, n. 335; lavoratori autonomi.

Nel caso in cui al codice fiscale per il quale è richiesta la verifica risulti associato un Durc online in corso di validità, il sistema rinvia allo stesso documento (articolo 6, comma 3, decreto ministeriale 30 gennaio 2015).

Il Durc online può essere utilizzato, entro il periodo di validità, in **tutti i procedimenti** in cui sia richiesto. Per tutto il medesimo periodo è inibita la possibilità di attivare una nuova interrogazione per lo stesso codice fiscale.

Il Durc online è liberamente consultabile oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

Per le amministrazioni comunali in scadenza di mandato si avvicina il termine per la redazione della relazione finale, la cui mancata predisposizione comporta pesanti sanzioni

a carico del sindaco, del segretario generale e del responsabile finanziario.

La relazione di fine mandato è stata introdotta dall'articolo 4 del Dlgs 149/2011 allo scopo di descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante l'incarico. La relazione deve essere redatta dal segretario generale o dal responsabile finanziario, quindi sottoscritta dal sindaco entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato.

Una volta redatta e sottoscritta, la relazione va inviata all'organo di revisione che deve certificare la stessa entro 15 giorni. Quindi, la relazione e la certificazione devono essere inviate dal sindaco entro 3 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Entro 7 giorni dalla certificazione, poi, la relazione deve essere pubblicata, insieme alla certificazione, nel sito istituzionale dell'ente, con indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti.

SOFTWARE SISCOM DISPONIBILE SU WEB



Istanze on line per cittadini e imprese

Presentazione istanze on line relative ai servizi



Il Portale del Contribuente

Consultazione posizione dei pagamenti IMU, TARI, TASI, F24 precompilato e pagamenti



Geotec SUE

Sportello Unico Edilizia



PAGOPA

Gestione Imposta di Soggiorno

Ecco l'applicativo per gestire l'imposta di soggiorno di hotel, alberghi, B&B, affittacamere che dialoga IN MODO DIRETTO con il comune!!! ...

RICORDIAMO:

CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Entro il 15 novembre 2018, gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere il modello di certificato del bilancio di previsione per l'anno 2018.

La **trasmissione** del certificato dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, completa di **firma digitale** dei sottoscrittori.

Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) già richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione all'apposito sistema tramite il sito della Finanza Locale, indirizzo <http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>.

I dati finanziari della certificazione devono essere **espressi in euro con due cifre decimali**, e quindi senza arrotondamenti. Si dovrà trasmettere:

- il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml;
- il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, il tipo di modello, identificato con «X» per il certificato in argomento nonché i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel segretario dell'ente e/o nel responsabile del servizio finanziario.

Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata, non è sufficiente ad assolvere l'adempimento, in mancanza del riscontro positivo

Il segretario, il responsabile del servizio finanziario, nonché l'organo di revisione economico - finanziaria provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma digitale.

DUP E SCHEMA DI BILANCIO

La Giunta dovrebbe presentare al Consiglio Comunale **entro il 15 novembre**:

- la nota di aggiornamento al DUP;
- lo schema di bilancio di previsione di previsione finanziario (art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 - Principio contabile applicato della Programmazione, punti 4.2 e 9.3).

salvo eventuali proroghe dei termini per l'approvazione del bilancio.

PRINCIPALI SCADENZE

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2018. Occorre tenere presente che questo elenco può non essere esaustivo sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche e proroghe delle scadenze stesse:

Scadenza	Oggetto	Note
Dal 18 ottobre	comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici tramite mezzi di comunicazione elettronici	SOFTWARE TRASPARE DISPONIBILE
15 novembre	Certificato al bilancio di previsione 2018-2020.	<i>Vedi sopra</i>
15 novembre	Presentazione al C.C. della nota di aggiornamento al DUP e dello schema di bilancio di previsione 2019-2020	<i>Vedi sopra</i>
15 dicembre	Rilevazione beni immobili su Portale del Tesoro	

Macpal s.a.s di Gallo Alessandro & C. –